MIM
Ministero dell'Istruzione
e del Merito

Istituto Comprensivo Statale Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado
Prof. Nuccio Ordine
Via Quasimodo, 10 -c. a. p.: 87023 Diamante (CS) Tel. 0985 876878
Cod. Scuola: CSIC836001 - C.F.: 92011850788 - Cod. I.P.A.: UFJDL7
p. e. o.: csic836001@istruzione.it – p. e. c.: csic836001@pec.istruzione.it – Sito web: www.icdiamante.edu.it

CSIC836001 - A8AFC73 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006530 - 11/09/2026 - VII.4 - I

Diamante, 11 settembre 2026

Ai genitori degli alunni
Al personale docente
Ai docenti coordinatori di classe
Al Sito Web

Oggetto: Assenze degli alunni ai fini della validità dell'anno scolastico 2026-2027

Il Dirigente scolastico

VISTO il D.lgs. 13 aprile 2017, n. 62;
VISTO il D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009;
VISTA la Circolare ministeriale n. 20/2011;
VISTO il D.lgs. n. 59/2004;
VISTE le Note MI 29/10/2019 e 6/11/2019;
VISTA la Delibera del Collegio docenti, n. 30 del 10/09/2026;

Comunica

che al fine di assicurare la validità dell'anno scolastico, il minimo delle ore di presenza a scuola è pari a ¾ dell'orario annuale personalizzato. Al di sotto di tale limite l'alunno non potrà essere ammesso alla classe successiva. Per la scuola secondaria di 1° grado il numero di ore/giorni di assenza consentiti sono specificati nella seguente tabella dettagliata:

Indirizzo scolastico	Ore settimanali	Monte ore annuale (33 sett.)	Ore MAX di assenza (25%)	Durata media 1 giorno (su 5 gg)	Giorni MAX di assenza
Tempo Normale	30 ore	990 ore	**247,5 ore**	6 ore	**41,25 giorni**
Tempo Normale + Musicale	33 ore (+3h strumento)	1.089 ore	**272,25 ore**	6,6 ore	**41,25 giorni**
Tempo Prolungato	36 ore	1.188 ore	**297,00 ore**	7,2 ore	**41,25 giorni**
Tempo Prolungato + Musicale	39 ore (+3h strumento)	1.287 ore	**321,75 ore**	7,8 ore	**41,25 giorni**

Si specifica che il calcolo delle assenze è eseguito sulla base delle ore e non dei giorni pertanto vi concorrono anche le assenze dovute a ingressi posticipati e uscite anticipate.
Si precisa inoltre che, per l'alunno che non si avvale dell'insegnamento della religione cattolica con permesso annuale di uscita anticipata, concessa sulla base di espressa richiesta risultante agli atti della scuola, nel conteggio finale non confluiscono n. 33 ore totali di non presenza alle lezioni.
Sulla base della Delibera n. 30 del Collegio docenti del 10 settembre 2026 sono stabilite le seguenti deroghe:

CSIC836001 - A8AFC73 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006530 - 11/09/2026 - VII.4 - I

- assenze giustificate per gravi patologie;
- assenze giustificate per ricoveri ospedalieri prolungati e/o frequenti;
- assenze per malattie contagiose, con allontanamento dalla comunità scolastica sancito dai servizi di medicina di comunità;
- assenze giustificate per gravi motivi di famiglia;
- necessità di rientro degli alunni stranieri, per brevi o lunghi periodi, nei Paesi di provenienza a causadi giustificati e certificati motivi;
- assenze per malattia su motivata certificazione del medico curante e/o del medico specialistacon certificazione medica prodotta al rientro dalla malattia;
- assenze per motivi "sociali", su certificazione dei servizi che hanno in carico gli alunni Interessati;
- assenze per uscite anticipate per attività sportiva debitamente richiesta e certificata dall'associazione sportiva di appartenenza riconosciuta dal CONI;
- assenze per partecipazione a percorsi di formazione artistica e musicale di comprovata rilevanza;
- assenze per situazioni di particolare disagio familiare o personale di cui è a conoscenza il consiglio di classe;
- assenze per terapie mediche certificate.

Le deroghe verranno previste solo per **assenze documentate e continuative**, a condizione che non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione stessa.

L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo. Tali circostanze saranno oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate. Pertanto, i docenti effettuano un riscontro della presenza degli alunni per la successiva rendicontazione delle assenze e il coordinatore di classe fornirà un'informazione preventiva alle famiglie quando la quantità oraria di assenze accumulate rappresenta un rischio per la validità dell'anno scolastico.

Si specifica inoltre che la Legge in oggetto ha sostituito l'art. 114 del T.U. della Scuola (D.lgs. 297/1994) con una nuova disciplina sull'esercizio dei poteri dei sindaci e dei dirigenti scolastici, ai fini della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione. Le Legge prevede che il Sindaco, mediante accesso all'Anagrafe Nazionale dell'Istruzione (ANIST), individui i minori non in regola con l'obbligo di istruzione e ammonisca senza ritardo il Responsabile dell'Adempimento dell'obbligo medesimo invitandolo ad ottemperare alla Legge. Pertanto, l'Ufficio Didattica della scuola cura la trasmissione al sindaco, entro il mese di ottobre, dei dati relativi ai minori, soggetti all'obbligo di istruzione, regolarmente iscritti presso le proprie istituzioni scolastiche. I docenti e l'Ufficio Didattica verificano la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di 15 giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi, predisponendo i conseguenti atti per la firma del Dirigente Scolastico. Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il Dirigente Scolastico, a seguito dell'istruttoria dei docenti e dell'Ufficio Didattica, avvisa entro sette giorni il sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge. In caso di violazione dell'obbligo il sindaco procede ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale.
Nel D.L. n. 123/2023 convertito in Legge n. 159/23 (il cosiddetto "Decreto Caivano") "*Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale*, si segnala l'articolo 12: *"…Il dirigente scolastico verifica la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi. Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al*

MIM
Ministero dell'Istruzione
e del Merito

Istituto Comprensivo Statale Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado
Prof. Nuccio Ordine
Via Quasimodo, 10 -c. a. p.: 87023 Diamante (CS) Tel. 0985 876878
Cod. Scuola: CSIC836001 - C.F.: 92011850788 - Cod. I.P.A.: UFJDL7
p. e. o.: csic836001@istruzione.it – p. e. c.: csic836001@pec.istruzione.it – Sito web: www.icdiamante.edu.it

CSIC836001 - A8AFC73 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006530 - 11/09/2026 - VII.4 - I

responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge".

A tale riguardo:

- La persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione già ammonita dal sindaco per ottemperare alla legge, che non provi di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, o non ve lo presenti entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a due anni.

- La persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, già ammonito dal sindaco per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo di istruzione, il quale non provi di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenti entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a un anno.

Appare d'obbligo, per completezza, informare dell'introduzione nel codice penale dell'art. 570-ter che prevede la reclusione fino a due anni in caso di violazione dell'obbligo di istruzione (sono considerati inadempienti coloro che non iscrivono i figli a scuola nei tempi e con le modalità stabilite ex lege) e la reclusione fino a un anno quando le assenze ingiustificate del minore durante l'anno scolastico siano tali da costituire elusione dell'obbligo scolastico (assenze ingiustificate superiori a 15 giorni, anche non consecutivi; mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi). Inoltre nel decreto-legge 48/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 85/2023, è stato introdotto, all'articolo 2, il comma 3-bis secondo il quale "Non ha altresì diritto all'Assegno di inclusione il nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentata la regolare frequenza della scuola dell'obbligo".

Dirigente Scolastico
Prof.ssa Patrizia Barbarello
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ammessaai sensi ex art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993)